

## Riscatto Laurea: Strada da intraprendere nel settore

Il 6 novembre us, nell'audizione a commissioni congiunte del Senato e della Camera dei Deputati, il direttore generale dell'ABI, Dott. Giovanni Sabatini, ha espresso il punto di vista del mondo bancario sul Disegno di legge di bilancio del 2018.

Particolarmente concentrato sugli interventi del mercato del lavoro e della previdenza, ha evidenziato l'importanza di abbinare misure legislative volte a favorire l'occupazione giovanile con altre che incentivino un adeguato ricambio delle risorse umane.

Per quanto riguarda le disposizioni utili ad agevolare la flessibilità in uscita dei lavoratori prossimi alla pensione e il ricambio generazionale senza oneri per la finanza pubblica secondo l'ABI sarebbe opportuno:

- intervenire sulle norme della legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 237, L. 232/2016), che hanno previsto la possibilità del "riscatto" e della "ricongiunzione" di periodi contributivi – limitatamente agli anni 2016-2019 – attraverso i Fondi di Solidarietà del credito ordinario e cooperativo, con oneri a carico delle aziende interessate;
- assegnare alla previsione un carattere strutturale rendendo, di fatto, riscatto e ricongiunzione strumenti ordinariamente utilizzabili per la gestione delle "uscite" mediante i Fondi di solidarietà;
- adottare le regole utilizzate per il calcolo della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 40 Legge n. 183/2010 così da imputare i periodi ed i relativi versamenti esclusivamente alla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, in applicazione delle rispettive regole, determinando pertanto, una stretta correlazione tra contributi versati e entità della pensione.

Inoltre, in linea di continuità con analoghe, recenti misure (art. 1, comma 284, Legge di stabilità per il 2016), l'ABI auspica l'implementazione di strumenti di flessibilità lavorativa per i lavoratori senior, anche in una prospettiva di ricambio generazionale/invecchiamento attivo e con vantaggi sul fronte della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, senza gravare la finanza pubblica di ulteriori oneri.

In tal senso, il direttore dell'ABI ha proposto che i lavoratori con determinati requisiti di prossimità alla pensione di vecchiaia o anticipata (48 mesi) devono poter concordare, con i propri datori di lavoro, una riduzione dell'orario di lavoro in un'ottica di invecchiamento attivo e la misura va sostenuta prevedendo che i datori stessi (o anche gli Enti bilaterali e Fondi di solidarietà) – nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS – possano farsi carico degli oneri contributivo-previdenziali per la quota di retribuzione persa.

Nel contempo, va prevista per tali lavoratori, quando siano titolari di posizione individuale presso forme di previdenza integrativa, la possibilità di accedere in via anticipata e in costanza di rapporto di lavoro alle relative risorse, nei limiti del differenziale reddituale conseguente alla trasformazione del rapporto a part-time, con una soluzione del tutto analoga a quella introdotta con la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), la quale peraltro viene dal DDL Bilancio (art. 23) svincolata dall'APE e resa strutturale, con l'inserimento nel corpus del D.Lgs. n. 252/2005 (T.U. previdenza complementare).

Nei giorni successivi all'intervento del direttore generale dell'ABI a commissioni congiunte del Senato e della Camera dei Deputati l'INPS, in data 22/12/2017, ha emanato la circolare n.188 con la quale ha fornito le istruzioni di attuazione dell'articolo 2 del D.M. 3 aprile 2017, n. 98998 che ha previsto, per il triennio 2017-2019, che il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito provveda, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento degli oneri correlati a periodi, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.

Le istruzioni sono per l'esercizio da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.

Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti Fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui all'articolo 2 del D.M. citato.

L'esercizio della facoltà in esame da parte dei datori di lavoro è previsto limitatamente al triennio 2017 – 2019. Tenuto conto delle nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel triennio indicato (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019), le domande di riscatto e/o ricongiunzione di cui alla disposizione in esame potranno essere presentate fino al 30 novembre 2019.

Considerata la ratio della disposizione che si inserisce nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, destinatari dell'intervento sono:

- coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione (in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l'anzianità assicurativa in capo al titolare, avranno l'effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà),
- coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Il riscatto e/o la ricongiunzione potrebbero pertanto avere anche l'effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell'assegno straordinario.

L'esercizio da parte delle aziende del credito ordinario della facoltà di riscatto o ricongiunzione, generalmente riservata al diretto interessato, è comunque finalizzato all'esodo del lavoratore; l'efficacia dell'operazione è pertanto subordinata alla sottoscrizione dell'accordo di esodo per l'erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro che deve intervenire entro il mese successivo al pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione e comunque entro e non oltre il termine del 30 novembre 2019.

In caso di mancato perfezionamento delle predette condizioni, o nel caso in cui la facoltà sia esercitata nei confronti di lavoratori che non raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l'operazione sarà annullata e i corrispondenti oneri restituiti senza interessi ai datori di lavoro; in tale ipotesi, apposita comunicazione dovrà essere inviata anche al lavoratore.